

Da: Andrea Fora <andreafora1603@gmail.com>

A: protocollo@alumbria.it; Marco Regni <regnimarco@gmail.com>

Cc:

Data: 26/09/2024 13:45

Oggetto: Invio emendamenti omnibus

Allegati (3)

omnibus 128.pdf (814.00 kb)

omnibus 129.pdf (809.27 kb)

omnibus 108.pdf (811.39 kb)

APPROVATI - I CCP
SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 2024
SC



Gruppo assembleare
Patto Civico per l'Umbria
Il Presidente

Perugia, 26 settembre 2024

Al Presidente della I Commissione Consiliare permanente

OGGETTO: Emendamento all'atto n. 2212 – Disegno di legge "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali".

- Al "CAPO VII - Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12" (Testo unico in materia di agricoltura), prima dell'articolo 14 è inserito il seguente:

"13 bis

(Integrazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura))

1. Dopo l'articolo 108 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) è inserito il seguente:

"Art. 108 bis (Terreni soggetti ad altre condizioni)

1. Nelle Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agrituristiche Venatorie e nei Centri privati di riproduzione di fauna selvatica, la ricerca può svolgersi solo previo consenso del legale rappresentante del soggetto gestore che stabilisce le modalità di accesso al fondo.".

Relazione illustrativa e tecnica.

La proposta emendativa intende consentire la ricerca dei tartufi all'interno delle aziende faunistico venatorie, aziende agrituristiche venatorie e nei centri privati di produzione della selvaggina, solo previo consenso del legale rappresentante del soggetto gestore che stabilisce le modalità di accesso al fondo. Le disposizioni previste dall'emendamento hanno tutte carattere ordinamentale e pertanto da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Andrea Fora

FORA
ANDREA
26.09.2024
13:43:13
UTC





Gruppo assembleare
Patto Civico per l'Umbria
Il Presidente

Perugia, 26 settembre 2024

Al Presidente della I Commissione Consiliare permanente

OGGETTO: Emendamento all'atto n. 2212 – Disegno di legge “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”.

- Al “CAPO VII - Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12” (Testo unico in materia di agricoltura), prima dell'articolo 14 è inserito il seguente:

“13 bis

(Modificazione all'articolo 128 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 128 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) sono inseriti i seguenti:

“1-bis. In deroga a quanto previsto nel precedente comma 1, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono richiedere alla competente struttura regionale l'autorizzazione alla costituzione, nei fondi di loro proprietà o di cui hanno la disponibilità in base ad un valido e legittimo titolo, di aree destinate alla raccolta a pagamento di funghi, delimitate da apposite tabelle.

1-ter. Nelle aree di cui al comma 1 bis, la raccolta è consentita previo accordo con l'imprenditore agricolo titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 bis e deve svolgersi nel rispetto di quanto previsto con la deliberazione di cui al comma 1-quater.

1- quater. Con delibera di Giunta regionale, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle aree di raccolta e per la raccolta di cui al comma 1-bis.”.

Relazione illustrativa e tecnica.

La proposta emendativa intende introdurre una parziale deroga rispetto a quanto previsto dall'articolo 128, comma 1, rubricato “Divieti” della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 della Regione Umbria al fine di consentire agli imprenditori agricoli il pieno ed effettivo sfruttamento dell'intero ciclo produttivo aziendale.

A tal fine, si riconosce agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 cod. civ. la possibilità, previa autorizzazione della struttura regionale competente, di costituire aree destinate alla raccolta a pagamento di funghi, delimitate da apposite tabelle, nei fondi di loro proprietà o di cui hanno la disponibilità in base ad un valido e legittimo titolo. Le disposizioni previste dall'emendamento hanno tutte carattere ordinamentale e pertanto da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Andrea Fora

FORA
ANDREA
26.09.2024
13:44:24
UTC





Gruppo assembleare
Patto Civico per l'Umbria
Il Presidente

Perugia, 26 settembre 2024

Al Presidente della I commissione
Consiliare Permanente

OGGETTO: Emendamento all'atto n. 2212 – Disegno di legge "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali".

- Al "CAPO VII - Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12" (Testo unico in materia di agricoltura), prima dell'articolo 14 è inserito il seguente:

"13 bis

(Sostituzione dell'articolo 129 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura))

1. L'articolo 129 della legge regionale n. 12 del 2015 (Testo unico in materia di agricoltura) è sostituito dal seguente:

"Articolo 129

(Aree particolari)

1. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agriturismo venatorie è consentita solo previo accordo con il titolare della stessa o concessionario."

Relazione illustrativa e tecnica.

La proposta emendativa intende riservare ai titolari delle aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie la possibilità di accordarsi con coloro che intendono raccogliere i funghi all'interno delle stesse in modo da poter garantire ai titolari un'ottimizzazione nella gestione dell'impresa. Le disposizioni previste dall'emendamento hanno tutte carattere ordinamentale e pertanto da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Andrea Fora

FORA
ANDREA
26.09.2024
13:43:49
UTC

